

PROPOSTA COLLETTIVA DI RIFORMA NORMATIVA

COLTIVAZIONE PRIVATA E DETENZIONE PER IL COLTIVATORE

PUNTO 1

- a) non punibilità totale della coltivazione privata di 5 piante di cannabis, senza limitazione di genetica e contenuto di cannabinoidi, per ciascun cittadino maggiorenne, per un massimale di 3 cittadini maggiorenni per domicilio; il cittadino maggiorenne che svolgerà attività privata di coltivazione di piante di cannabis verrà definito di seguito come “coltivatore”.
- b) Il cittadino coltivatore usufruirà della non punibilità totale della detenzione nelle proprie aree private dell'intero raccolto, senza massimali.
- c) In caso di coltivazione esterna (outdoor) sarà obbligatorio svolgerla in una zona intestata alla persona che avrà la responsabilità della coltivazione privata, che sia essa un balcone, un giardino, un terreno esterno alla propria abitazione, un orto di proprietà o un terreno in affitto.
- d) In caso di coltivazione interna (indoor) saranno vigenti delle minime norme igienico sanitarie:
 - obbligo di presa d'aria (aerazione)
 - controllare regolarmente eventuali impianti aggiuntivi elettrici, sempre a norma di legge
- e) Il coltivatore che volesse, per uso esclusivamente personale o per fini medici e terapeutici, coltivare più delle 5 piante di cui al punto a) dovrà comunicare il numero di piante coltivate e l'area della superficie di coltivazione alla Questura corrispondente al luogo di coltivazione; la comunicazione non sarà soggetta ad approvazione alcuna.
- f) Il coltivatore (e/o possessore) per uso personale non potrà svolgere con la cannabis prodotta e detenuta (e con i suoi derivati) alcuna attività di lucro, ma potrà farlo con una obbligatoria posizione giuridica con Partita Iva accedendo al mercato libero della cannabis, altrimenti la vendita sarà punita ai sensi della vigente legge.
- g) Il coltivatore (e/o possessore) dovrà tenere quanto più possibile l'accesso al raccolto lontano dalla portata dei minori, se presenti nel luogo di detenzione del prodotto per uso personale.
- h) Se il soggetto coltivatore supera il massimale di piante coltivabili senza una effettiva comunicazione verrà comminata una sanzione di euro 250 alla prima infrazione, aumentata a 2.500 euro in caso di recidiva, oltre all'apertura di una indagine ufficiale.

DETTENZIONE E POSSESSO PER IL NON COLTIVATORE

PUNTO 2

- a) Non punibilità totale per il cittadino non coltivatore che detiene un quantitativo dimostrabile da controprova fiscale (scontrino fiscale).
- b) Nel caso si superino i 200 grammi detenuti dal cittadino non coltivatore è necessario mostrare la fattura di acquisto intestata alla persona fisica che detiene il prodotto.
- c) Se il soggetto non coltivatore all'interno della propria abitazione non dimostra tramite controprova fiscale (scontrino fiscale) l'acquisto del prodotto che detiene verrà applicata una sanzione di euro 250 alla prima infrazione, che porterà all'indagine del consumatore, oltre al sequestro del prodotto. La sanzione comminata sarà aumentata ad euro 2.500 dalla prima recidiva.

DETENZIONE E POSSESSO FUORI DALLE AREE PRIVATE

PUNTO 3

- a) Non punibilità totale del possesso personale fuori dalle proprie proprietà private di 15 grammi di cannabis o derivati e/o estrazioni, riservata solo ai cittadini maggiorenni; sono esenti dai suddetti limiti di possesso personale fuori dall'abitazione gli aventi diritto per certificazione medica che assumeranno come limiti personali quelli previsti dalla certificazione /o ricetta medica.
- b) Nel caso in cui si detengano più di 15 grammi fuori dalle proprie aree private, se avvalorati da scontrino fiscale la detenzione è legale esclusivamente per la data indicata dallo scontrino fiscale, in modo da permettere il trasporto dopo l'acquisto regolare dal mercato libero della cannabis.
- c) Per il possesso, fuori della propria area privata, di un quantitativo superiore al limite di 15 grammi ma compreso entro i 25 grammi verrà applicato il sequestro del prodotto e una prima annotazione del nominativo, senza nessuna altra conseguenza; in caso di recidiva la sanzione pecuniaria viene fissata a 250 euro.
- d) Sopra i 25 grammi detenuti fuori dall'abitazione o se il possessore non detiene lo scontrino fiscale o se detiene un quantitativo sopra i limiti e fuori dalla data di tolleranza per il trasporto, la sanzione porterà all'indagine del consumatore con una ulteriore sanzione amministrativa di 500 euro, oltre al sequestro del prodotto.
- e) I coltivatori potranno richiedere all'ente territoriale di competenza (questura) un permesso speciale per il trasporto di quantitativi superiori a 15 grammi, che dovrà essere autorizzato.

CONSUMO DI CANNABIS

PUNTO 4

- a) Il consumo di cannabis sarà libero ma fumare sarà vietato nei luoghi pubblici, a meno che si disponga di specifica autorizzazione medica; fumare in tali aree sarà punito con una multa di euro 250 senza ulteriori conseguenze amministrative o penali se il soggetto rimarrà nelle disposizioni precedenti di legge.
- b) In linea con la nuova normativa proposta si dovranno introdurre test specifici psico-attitudinali per la guida dei mezzi, sia pubblici che privati, che si basino su evidenze scientifiche e sulla abilità psico-fisica dei conducenti, non sul livello di THC presente nel corpo.
- c) Proponiamo l'abrogazione completa degli art. 75 e 75 bis del dpr 309/90, eliminando qualsiasi tipologia di sanzione amministrativa per il possesso personale.

ASSOCIAZIONI NO PROFIT DI COLTIVATORI E CONSUMATORI

PUNTO 5

In caso di nucleo superiore ai 3 cittadini maggiorenni per domicilio che volessero usufruire della coltivazione per uso privato sarà vigente l'obbligo di registrazione di una associazione di consumatori e coltivatori, così come se si volessero effettuare coltivazioni condivise avendo la possibilità, per il coltivatore o consumatore, di dividere le spese e semplificare le operazioni di reperimento del prodotto per uso personale o sviluppare selezione e ricerca; saranno dunque possibili Associazioni No Profit di consumatori e coltivatori che si potranno riunire per effettuare coltivazioni condivise rimanendo sempre nei diritti e limiti costituzionali delle associazioni no profit e rispettando la nuova legge riformata nella sua interezza ed avendo la possibilità di avviare legittimamente una eventuale coltivazione superiore ai limiti della presente normativa tramite comunicazione del numero di piante coltivate e dell'area della superficie di coltivazione alla Questura corrispondente al luogo di coltivazione. La comunicazione non sarà soggetta ad approvazione alcuna.

EXPUNGEMENT

PUNTO 6

Con l'introduzione della nuova normativa cesseranno l'esecuzione gli effetti penali delle condanne irrogate ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, in ordine alle ipotesi di coltivazione, cessione, vendita e detenzione di cannabis: verranno cancellati dal casellario giudiziale tutti i reati degli ultimi 50 anni che rientreranno nei limiti della nuova regolamentazione proposta per la cannabis ed i suoi derivati.

REGOLAMENTO PER IL MERCATO LIBERO DELLA CANNABIS

PUNTO 7

- a) Il mercato libero della cannabis è riservato ai cittadini maggiorenni, sia nell'apertura dell'attività sia nell'acquisto del prodotto e per avviare l'attività basterà non avere precedenti penali di stampo mafioso e richiedere il certificato antimafia alla Prefettura territoriale.
- b) Le attività potranno coltivare e gestire un numero di piante illimitato purché venga registrato il numero di piante coltivate e l'area della superficie di coltivazione e venga tenuta traccia delle quantità di raccolto che deve corrispondere al quantitativo venduto successivamente (certificato da scontrino fiscale o fattura intestata al cliente) che sia all'ingrosso o al dettaglio; l'eventuale fondo di magazzino deve essere nuovamente registrato e correttamente monitorato, così come gli eventuali scarti di produzione, il tutto su di un apposito Registro obbligatorio introdotto e soggetto a controlli della Guardia di Finanza.
- c) La mancata esecuzione di queste basi legali porterà al reato penale previsto dal DPR 309/90 con l'accusa di spaccio di stupefacenti.
- d) La cessione di cannabis a soggetti minorenni, in qualunque forma e modalità, sarà punita in modo maggiorato con pene pari al doppio di quelle previste per chi commercia cannabis senza rispettare le altre disposizioni di legge, oltre all'interdizione dall'attività.
- e) Sarà vigente, per le aziende, l'obbligo di coltivazione nel rispetto dei principi dell'attività di agricoltura biologica, che non sono validi nel caso di coltivazione per uso personale.
Nel caso di violazione delle norme sulla coltivazione all'aperto relative al rispetto dei principi sull'attività agricola biologica, al coltivatore di cannabis si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 20 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, nonché la temporanea interdizione dall'attività di produzione di cannabis. Il prodotto sarà confiscato e verrà distrutto dalle autorità competenti.
Il controllo sulla qualità della coltivazione della cannabis e dei suoi derivati per le aziende sarà svolto dalla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Comando carabinieri per la tutela della salute, posto funzionalmente alle dipendenze del Ministro della salute.
- f) Verrà introdotto uno speciale permesso per il trasporto di quantità di cannabis o derivati riservato ad aziende registrate regolarmente (o privati cittadini con evidenti necessità motivate).
- g) I negozi al dettaglio ed all'ingrosso non potranno essere collocati in prossimità di edifici scolastici o parchi pubblici e non potranno vendere alcolici di alcun tipo, né tabacchi lavorati.
- h) Proponiamo un'aliquota fissa IVA del 25% (22% corrente maggiorato del 3%) sui prodotti finali nella vendita al dettaglio del mercato della cannabis, il cui 3% dovrà obbligatoriamente (inserito in legge) essere destinato al fondo per il miglioramento delle infrastrutture scolastiche statali, la gestione del personale scolastico, miglioramento del servizio sanitario e miglioramento delle condizioni di vita delle persone con minor reddito.

NOTA: Le attività dovranno essere regolate da standard qualitativi che stiamo cercando di introdurre già ora nel mercato della cannabis industriale che si sta sviluppando e che sono parte integrante delle nostre proposte, elencati nel CODICE CARE.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E USO MEDICO

PUNTO 8

- a) Verrà data la possibilità di rifornire il Servizio Sanitario Nazionale a tutte le aziende che rispetteranno precisi requisiti di coltivazione e produzione, con prelievo per l'azienda territoriale locale vicina alla ASL di riferimento.
- b) Sarà introdotta la possibilità per tutti i medici e dottori iscritti al Registro Nazionale di Medicina di prescrivere qualsiasi prodotto di cannabis per un uso medico e, in base alla patologia ed al dosaggio eventuale ed alla disponibilità del paziente, di aumentare il numero di piante massimale coltivabili.
- c) Verrà introdotta una modifica normativa nazionale rendendo reperibile la cannabis come farmaco off-label.
- d) Come servizio a tutela del coltivatore e consumatore per uso personale e soprattutto per uso medico e terapeutico sarà messa a disposizione in ogni ASL la possibilità di analizzare il proprio raccolto (analisi pesticidi, carica microbica, percentuali cannabinoidi) tramite laboratori convenzionati o direttamente nella struttura.